

espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

Benche' l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita' e lealta', i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita' della professione, giacche' la liberta' che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo' mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l'incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che "una cosa del genere non l'aveva mai vista in 48 anni di professione", quindi intimato al giudice dell'esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe "denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori").

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61